



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 89

Brendola, 03-11-2021

Responsabile del Procedimento:

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 31 DICEMBRE 2021

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni

da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM₁₀ rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 "verde";

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), riunito nelle sedute del 9 luglio e dell'11 agosto 2020 (di cui al verbale prot. n. 135053/2020 del 14/9/2020), d'intesa con le Regioni firmatarie dell'Accordo, ha espresso la decisione di differire le misure di limitazione relative ai mezzi euro 4 diesel, a gennaio 2021 o, nel caso in cui gli approfondimenti tecnici sullo stato della qualità dell'aria da parte delle ARPA delle singole Regioni lo consentissero, al 1° ottobre 2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio al livello di allerta "0" - verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown", l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Brendola risulta ora inserito nell'Agglomerato Vicenza "IT0520" nell'ambito del PRTRA;
- con il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), si è deciso di rendere operativo il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid-19 e, contestualmente, è stato preannunciato l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e nelle successive

indicazioni fornite dalla DGRV 1089 del 09/08/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell'emergenza pandemica;

Tenuto conto:

- che il *“Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”*, sottoscritto a luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

RITENUTO che, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e successiva D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19 **non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde.**

Evidenziato tuttavia quanto segue:

- il Comune di Brendola è inserito nella zona individuata con codice IT0520 –(denominazione) AGGLOMERATO DI VICENZA;

- il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'Aria nel Bacino Padano”*, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017, dispone, tra l'altro, che:

a) le limitazioni della circolazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;

- ai sensi del comma 1 punto f dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 **è da considerarsi agglomerato:**

“una zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

*1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti
oppure 2)*

*una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e **una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti”**.*

- in relazione a questa definizione: si evidenzia quanto segue:

- il Comune di Brendola dista dal Comune di Vicenza circa 15 chilometri;
- non esiste una dipendenza sul piano demografico;
- sul piano dei servizi e dei flussi di persone e merci la dipendenza non è diversa da quella di altri Comuni collocati in altre zone;
- il Comune di Brendola non condivide con il Comune di Vicenza strumenti quali piano mobilità, piano del traffico, servizio pubblico di trasporti tali da poterlo considerare nel medesimo aggregato;
- non è presente sul territorio comunale un adeguato servizio pubblico locale.

ì

- l'esame dell'Allegato B della DGR n. 1855/2020, che riporta tutta la zonizzazione della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che negli altri agglomerati individuati, i comuni inseriti negli agglomerati stessi sono direttamente confinanti con il Comune Capoluogo, mentre per spostarsi dal Comune di Vicenza a quello di Brendola dovremmo passare il territorio del Comune di Altavilla Vicentina.

- alcuni comuni limitrofi a Brendola sono classificati in Zona Costiera e Colli IT0523 (Zovencedo e Val Liona) (Allegato A della DGR1855/2020) e la SP 12 collega Brendola con tutta la dorsale dell'Area Berica;

Ritenuto pertanto, in relazione alla conformazione del territorio, applicare le misure restrittive relative al traffico veicolare alle STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010, escludendo dal provvedimento le strade di attraversamento del Comune di Brendola.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *“i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”*;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 27/09/2021 e le proposte espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

INVITA

a) *La cittadinanza:*

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
 - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI ALLERTA "0" – VERDE DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 31 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 PER I SEGUENTI VEICOLI:

- **Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ed "Euro 3" ad alimentazione diesel e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;**

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;

visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- **Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") che siano classificati "Euro 4" ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;**

Si precisa che gli autoveicoli classificati "Euro 4" ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento fino alla data di efficacia del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, con il livello nessuna allerta – colore verde

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.**
- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".**

Ai sensi dell'allegato 1 dell'Accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.

2) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

2.1) **DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO** maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:

- *Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada")* che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" ed "Euro 2" alimentati a benzina e autoveicoli classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ed "Euro 3" ed "Euro 4" (e per quest'ultimi con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili) ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- *Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") SOLO CATEGORIA M (trasporto privati)* che siano classificati "Euro 5" ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili;
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L* come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura "Euro 0" o "Euro 1";

2.2) **DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DI CONCIMI A BASE DI UREA E OBBLIGO DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI, SONO FATTI SALVI GLI SPANDIMENTI MEDIANTE INIEZIONE O CON INTERRAMENTO IMMEDIATO DEI LIQUAMI E DEI CONCIMI A BASE DI UREA;**

3) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

3.1) **DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO** maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO;

3.2) **DIVIETO DI TRANSITO ESTESO AI VEICOLI CATEGORIA N CHE SIANO CLASSIFICATI "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL NON ADIBITI A SERVIZI E TRASPORTO PUBBLICO** con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili;

3.3) **DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DI CONCIMI A BASE DI UREA E OBBLIGO DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI, SONO FATTI SALVI GLI SPANDIMENTI MEDIANTE INIEZIONE O CON INTERRAMENTO IMMEDIATO DEI LIQUAMI E DEI CONCIMI A BASE DI UREA;**

4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM₁₀, il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, è fatto:

DIVIETO

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 (LIVELLO VERDE);

C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta "1" – arancio e allerta "2"- rosso;

D) Procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale, salvo per motivi di salute delle piante (secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale) e per la preparazione dei cibi, invitando i cittadini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale;

ed inoltre è fatto:

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

ⓐ a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

ⓑ a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a **massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di allerta "1" – arancio e allerta "2"- rosso.

I N F O R M A

- e) Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 2) e 3) del dispositivo, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale;
- f) che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- g) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- h) L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
- i) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

ECCEZIONI

Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. **I veicoli a emissione zero** o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;

2. I veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**;

3. I veicoli alimentati a diesel, dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il **GPL o metano**;

4. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;

5. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:

- A) Autovetture e i veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione diesel o benzina immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi);
- B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità statunitensi);

6. **I veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

7. **Gli Autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di enti, aziende, comunità e scuole oltre ai bus turistici;

8. **I Taxi** e autovetture a noleggio con conducente;

9. I Veicoli degli enti locali, di **Agno Chiampo Ambiente, Acque del Chiampo Spa** (compresi i veicoli che operano in base a contratti d'appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa), Ulss 8 Berica, Arpav, Poste, Enel, Ipab, istituti di vigilanza privata, i veicoli blindati per trasporto valori (Decreto Ministeriale Trasporti n. 332/98), i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, al pronto intervento su impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc), al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari al funzionamento dei servizi pubblici essenziali (rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990), compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purché individuabili da scritte e simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto (con autocertificazione se privi di distintivi)

10. Veicoli per il **trasporto alle strutture sanitarie**, pubbliche o private, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie **da comprovare successivamente con certificato medico**, i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;

11. Veicoli adibiti al servizio di **portatori di handicap (muniti di contrassegno)**, di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;

12. Veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio (**con autocertificazione o dichiarazione della ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati sulle fiancate della carrozzeria**);

13. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

14. Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

15. Veicoli che effettuano il **car-pooling**, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;

16. Veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus** in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico);

17. Veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, **comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati**, per il solo percorso di andata e ritorno (con **autocertificazione**);

18. Veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, **con obbligo di esposizione di copia della prenotazione** o, in alternativa, provvisti di **autocertificazione**;

19. Veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali e di posteggio isolati, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione** (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);

20. Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art.60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. **I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche Federazioni Internazionali**;

21. Veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, **muniti di targa prova**;

22. Veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e **limitatamente alla mezz'ora dopo e alla mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni** (gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);

23. Veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;

24. Veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

25. Veicoli delle **autoscuole** adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

26. Veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

27. Veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, **muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa**, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

28. Veicoli dei **professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri** ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, 28. per sopralluoghi di carattere di urgenza (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);

29. Veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30. (i conducenti dovranno **esibire documento di trasporto o consegna merce** adeguatamente compilato e datato);

30. Veicoli di **lavoratori**, residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro**;

31. Veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del personale militare e civile del COESP, per il percorso più breve casa-lavoro per raggiungere rispettivamente le sedi di comando/stazione, provvisti di **autocertificazione**;

32. Veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità fino a 16.700 euro, muniti dell'**attestato ISEE in corso di validità** da esibire in caso di accertamento;

33. Veicoli utilizzati per **attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro** o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,30;

34. Veicoli condotti da chi effettua **assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Corona virus (COVID-19)**, provvisti di **autocertificazione**.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 9) tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, ed essere esibite a richiesta della Polizia Locale e della Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.;
Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C), e D) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica..;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Prefettura di Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Brendola;
- Agno Chiampo Ambiente Srl;
- Acque del Chiampo Spa;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica ing. Alberto Rancan e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili presso l'Ufficio Ecologia, previa prenotazione e fatte salve le misure più restrittive previste per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

NOTE:

Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”

Art. 47. Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore

termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 52. Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 40 Km/h; c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53. Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi; f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli. 2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g). 3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. 5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. 6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54. Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa